Fallimenti, la riforma è legge L'obiettivo è salvare le imprese finché è possibile

DI CLAUDIA MORELLI

alvare le imprese. Fintanto che sarà possibile. È questo l'obiettivo politico che ha avuto la forza di compattare tutta l'aula del senato che ieri ha approvato definitivamente con 172 voti a favore e appena 34 contrari la riforma del fallimento, istituto che scompare dall'ordinamento italiano (si veda anche *ItaliaOggi* del 5 ottobre), sostituito dalla liquidazione giudiziale. Per il guardasigilli Andrea Orlando, che si appresta a istituire una commissione ministeriale (con il ministro del lavoro e quello dell'economia) per l'esercizio della delega prima dello scioglimento delle camere, «la legge ha lo scopo di preservare per quanto possibile il patrimonio imprenditoriale e finanziario di un'impresa, in modo da rafforzare la capacità imprenditoriale complessiva del paese. Allo stesso tempo l'obiettivo è ridurre i tempi». Per il presidente della commissione finanze Mauro Maria Marino è «uno dei punti veramente qualificanti di questo scorcio finale della legislatura, che dimostra ancora una volta la volontà del governo di innovare, riformare e contribuire fattivamente alla crescita del paese».

Alcuni passaggi fondamentali. La procedura si sposta dalla figura soggettiva dell'imprenditore/debitore al tema centrale della insolvenza nella sua accezione di crisi, che deve essere prevista il prima possibile (con una procedura di allerta affidata a un organismo pubblico e terzo) e affrontata garantendo per quanto è possibile e fin dove possibile la continuità aziendale. La delega ruota tutta intorno a questo fulcro.

Per promuovere una maggiore cultura del controllo economico/finanziario all'interno delle aziende si prevede anche l'obbligo di nominare un revisore contabile per le imprese con dieci dipendenti (o 200 milioni di fatturato); per le più grandi sono maggiormente responsabilizzati gli organismi di controllo.

Prima di arrivare alla liquidazione dell'asset patrimoniale, potranno essere esperite le

La riforma dei fallimenti in sintesi	
La delega	Dodici mesi al governo per emanare uno o più decreti legislativi su procedure concorsuali, disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, sistema dei privilegi e delle garanzie.
Addio al fallimento	Prevista la sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale».
Esdebitazione	Tra i criteri, anche le società potranno essere ammesse al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.
Giudice competente	Individuazione effettuata ricorrendo alla nozione di «centro degli interessi principa del debitore». Specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale.
Alert anticrisi	Prevista l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Se ne occuperà un apposito organismo di composizione della crisi pressociascuna camera di commercio. L'organismo, su istanza del debitore, dovrà addivenir a una soluzione concordata della crisi entro massimo sei mesi.
Premi all'imprenditore	Previste misure premiali per l'imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi: esclusione di misure sanzionatorie, esonero dalla responsabilità penale per i delitti previsti dalla legge fallimentare, attenuanti per tutti gli altri reale e riduzioni di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali dell'impresa.
Liquidazione dell'attivo fallimentare	Si applicherà il sistema cosiddetto Common basato su tre elementi fondamental un mercato nazionale telematico unificato dei beni da vendere nella procedura possibilità di acquisto di tali beni da parte dei creditori, appositamente abilitati, s tale mercato, istituzione di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti.
Procedura di liquidazione giudiziale	L'istituto che sostituirà l'attuale fallimento sarà impostato su: potenziamento de poteri del curatore; definizione dei poteri di accesso alle banche dati delle p.a legittimazione del curatore a promuovere o proseguire specifiche azioni giudizia (azione sociale di responsabilità, azione dei creditori sociali ecc.); possibilità o sostituire le funzioni del comitato dei creditori con forme di consultazione telematic dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso; limitazione della possibilit di azioni di inefficacia e revocatorie; scioglimento dei contratti avente caratter personale (come quelli di mandato e di lavoro) che non proseguano con il consens della controparte; ai fini dell'accertamento del passivo; forme semplificate per l domande.
Riforma del concordato preventivo	Si dovranno consentire concordati di natura liquidatoria, riformare le misur protettive, con particolare riferimento alla loro durata, prevedendone I revocabilità su ricorso degli interessati; disciplinare l'entità massima de compensi dei professionisti incaricati dal debitore; eliminare l'adunanza de creditori; disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse da denaro; stabilire i presupposti per estendere il beneficio dell'esdebitazione a soci illimitatamente responsabili; disciplinare il trattamento del credito da Iva
Procedura unica	Ci sarà un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. Vi dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori con la sola esclusione degli enti pubblici.
Modifiche al codice civile	Fra le altre: prevedere la responsabilità degli amministratori delle società per azior verso i creditori sociali anche nelle società a responsabilità limitata; affermar il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di creare strutture intern all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi; integrar l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali includendovi anch l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale; estendere i casi ne quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria la nomina di un organ di controllo o di un revisore.